



PARERE MOTIVATO
n. 188 del 20 Novembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla seconda fase del piano degli interventi. Comune di Fumane (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

PRESO ATTO CHE la commissione regionale per la VAS con parere n.111 dell'8.08.18 aveva disposto che il Rapporto Ambientale Preliminare venisse allineato *“ai contenuti del documento denominato “Note di chiarimento luglio 2018” riportando, nel contempo, anche delle puntuali valutazioni ambientali su ciascuna matrice ambientale interessata, con riferimento alle diverse istanze proposte”*;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di Fumane con nota prot. n. 6451 del 24.08.18, acquisita al prot. regionale con n. 348024 del 27.08.18, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la seconda fase del piano degli interventi così come richiesta dal Parere n.111 dell'8.08.18;

PRESO ATTO CHE la documentazione integrativa inviata è risultata essere una modifica sostanziale al Rapporto Ambientale Preliminare e che pertanto si è ritenuto necessario avviare una nuova fase consultiva con le Autorità competenti in materia ambientale;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 1997 del 20.09.18 assunto al prot. reg. al n. 383248 data 21.09.18 dell'Autorità di Bacino dell'Adige;
- Parere n. 95141 del 9.10.18 assunto al prot. reg. al n. 410608 del 10.10.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 61/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE la nuova versione del Rapporto Ambientale Preliminare predisposta coerentemente a quanto chiesto nel Parere n. 111 dell'8.08.2018 è stata oggetto di istruttoria tecnica e di nuovo esame da parte della Commissione Regionale VAS;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è il Piano degli Interventi, Seconda fase, del Comune di Fumane. Con il P. I. in esame l'Amministrazione comunale ha inteso dare compimento al processo di formazione dello strumento urbanistico operativo, iniziato con il P.I., prima fase, che ha recepito i contenuti dell'allora vigente PRG per le parti non in contrasto con il PAT. Con la Seconda Fase del Piano degli Interventi, l'Amministrazione comunale ha dato seguito, nello specifico, alle manifestazioni di interesse presentate in conformità ai contenuti del Documento del Sindaco illustrato con D.C.C. n. 28 del 05/06/2017. Al riguardo va precisato che le manifestazione presentate sono n. 37, di cui n. 19 oggetto di valutazione nel RAP. Le suddette n. 19 istanze sono afferenti a due diversi temi, il primo riguardante n. 12 accordi generici su tematiche diversificate e specifiche e l'altro ascrivibile a n. 7 accordi che fanno riferimento a schedature di edifici non



funzionali. Nel RAP è dato conto anche delle puntuali modifiche introdotte alle NTO con lo scopo di meglio specificare la disciplina contenuta nello strumento urbanistico in esame. All'analisi sullo stato ambientale, che ha indagato e descritto le diverse matrici evidenziando le situazioni di criticità, è seguita nel RAP la verifica della coerenza degli interventi con il Documento del Sindaco e, a livello complessivo, con la strumentazione sovraordinata. Da tale analisi è emersa una sostanziale coerenza delle istanze oggetto di valutazione con il Documento del Sindaco e con la pianificazione sovraordinata. Per ciascun istanza è stata proposta, pertanto, una valutazione ambientale che ha inteso indagare l'influenza esercitata sulle diverse matrici ambientali dall'attuazione degli interventi e, laddove ritenuto opportuno, individuare alcune misure di mitigazione e compensazione. Per quanto attiene l'accordo n. 6, concernente la Cantina Allegrini, localizzata tra via Giare e via Verona, nel RAP è proposta una specifica scheda progetto che riporta un'analisi ambientale più approfondita, anche in termini di compatibilità idraulica, e definisce le possibilità operative dell'intervento. Sempre con riferimento all'accordo n. 6 il Valutatore ha dichiarato che:

"Dall'analisi della documentazione relativa alle caratteristiche delle aree e dei possibili impatti, evidenziati attraverso l'articolazione delle matrici di valutazione, non emergono effetti significativi di alcuna natura che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, negativi, derivanti dalla realizzazione delle previsioni di piano in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti o che possano alterare a breve o lungo termine gli equilibri attuali. Dall'analisi degli effetti che le varianti avranno sul luogo, si può affermare come gli interventi non interferiscano negativamente né con ambiti di tutela della natura (parchi, riserve, aree protette), né abbiano alcun effetto anche indiretto con siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti. "

Per quanto attiene gli Accordi riferiti agli edifici non più funzionali, l'analisi sui potenziali effetti e sulla sostenibilità ambientale degli stessi è stata fatta nel RAP a livello complessivo. Alla luce di quanto detto, tenuto conto della natura e consistenza degli interventi inseriti nel P.I. seconda fase è opportuno che:

- per le aree destinate ad ospitare parcheggi in presenza di terrazzamenti esistenti, riconducibili segnatamente all'Accordo n. 3c (prot. 4912/2017), prima della realizzazione dell'intervento venga prodotto uno specifico studio a firma di professionista abilitato che comprovi l'idoneità geologica dei terreni destinati ad ospitare l'intervento;
- per quanto riguarda gli accordi n. 1, 2, 3a, 3b, che intendono variare la destinazione d'uso degli edifici destinandoli ad attività di carattere ricettivo-turistico e/o turistico-commerciale con la finalità di incentivare la creazione di servizi legati alla fruizione del territorio, non essendo state definite nel RAP le modalità attuative degli interventi e proposta una stima sul possibile incremento antropico (visitatori) sull'ambito in esame e valutati i possibili effetti ambientali, anche in termini viabilistici, si ritiene necessario che l'ambito di intervento comprensivo delle relative pertinenze debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
- per quanto attiene l'accordo 4 (Prot. 4913/2017) caratterizzato dalla presenza all'interno dell'ambito d'interesse di un elettrodotto e per il quale nel RAP è data evidenza che l'Ente gestore dovrà rilasciare un parere contenente le indicazioni relative alla DPA (Distanza di prima approssimazione), si ritiene necessario raccomandare che ai fini della tutela della salute umana, venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che la "Seconda fase del piano degli interventi", non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, ottemperando comunque alle seguenti prescrizioni:



- prima dell'approvazione del P.I., seconda fase, le NTO dovranno essere integrate inserendo nei rispettivi specifici articoli che:
 1. Con riferimento all'Accordo n. 3c (prot. 4912/2017) riguardante aree destinate ad ospitare parcheggi in presenza di terrazzamenti esistenti: *"Prima della realizzazione dell'intervento dovrà essere prodotto uno studio specialistico a firma di professionista abilitato che comprovi l'idoneità geologica dei terreni destinati ad ospitare l'intervento"*.
 2. Con riferimento agli accordi n. 1, 2, 3a, 3b, che intendono variare la destinazione d'uso degli edifici destinandoli ad attività di carattere ricettivo-turistico e/o turistico-commerciale con la finalità di incentivare la creazione di servizi legati alla fruizione del territorio, non essendo state definite le modalità attuative dell'intervento e proposta una stima sul possibile incremento antropico (visitatori) sull'ambito in esame e valutati i possibili effetti ambientali, anche in termini viabilistici, si ritiene necessario prevedere che: *"La realizzazione degli interventi potrà avvenire solo a seguito della preventiva disposizione verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. dell'ambito comprensivo delle pertinenze e infrastrutture."*
- In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP. Inoltre, dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché, nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 61/2018.

Inoltre, in considerazione della presenza in alcuni ambiti di elettrodotti, è raccomandato, ai fini della tutela della salute umana, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la seconda fase del piano degli interventi del Comune di Fumane, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

- prima dell'approvazione del P.I., seconda fase, le NTO dovranno essere integrate inserendo nei rispettivi specifici articoli che:
 1. Con riferimento all'Accordo n. 3c (prot. 4912/2017) riguardante aree destinate ad ospitare parcheggi in presenza di terrazzamenti esistenti: *"Prima della realizzazione dell'intervento dovrà essere prodotto uno studio specialistico a firma di"*



professionista abilitato che comprovi l'idoneità geologica dei terreni destinati ad ospitare l'intervento".

2. Con riferimento agli accordi n. 1, 2, 3a, 3b, che intendono variare la destinazione d'uso degli edifici destinandoli ad attività di carattere ricettivo-turistico e/o turistico-commerciale con la finalità di incentivare la creazione di servizi legati alla fruizione del territorio, non essendo state definite le modalità attuative dell'intervento e proposta una stima sul possibile incremento antropico (visitatori) sull'ambito in esame e valutati i possibili effetti ambientali, anche in termini viabilistici, si ritiene necessario prevedere che: *"La realizzazione degli interventi potrà avvenire solo a seguito della preventiva disposizione verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. dell'ambito comprensivo delle pertinenze e infrastrutture."*
- In fase di attuazione del P.I.:
 - devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare.
 - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché, nella relazione istruttoria tecnica VINCA n. 61/2018.
 - devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - Dando atto:
 - i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.
 - Prescrivendo
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Buxbaumia viridis, Cypripedium calceolus, Himantoglossum adriaticum, Primula spectabilis, Adenophora liliifolia, Campanula scheuchzeri, Saga pedo, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Hystrix cristata, Canis lupus;*
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione



luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Fumane, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- riconoscendo che:

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 2816/2009 e 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto"

Inoltre, in considerazione della presenza in alcuni ambiti di elettrodotti, è raccomandato, ai fini della tutela della salute umana, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 7 pagine